

ABF dice sì a Lexitor: vale anche in Italia

30 Dicembre 2019

[Condividi su Facebook](#)

[Tweet su Twitter](#)



Arbitro Bancario Finanziario Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PLTV riporta articolo di Federica Pezzatti pubblicato su Plus Il Sole 24 Ore del 21 dicembre.

A poche settimane dalla sentenza di Napoli che si è espressa, per la prima volta, sulla Lexitor, arriva la decisione del collegio di coordinamento ABF che, come era facile prevedere, smentisce in modo pieno il ragionamento del Tribunale partenopeo, scegliendo un'interpretazione conforme alla Corte di Giustizia Europea da cui il giudice d'Appello si era invece allontanato.

Il collegio dell'Arbitro bancario finanziario, con la decisione 26.525 dell'11 dicembre scorso, in estrema sintesi recepisce le indicazioni già fornite da Banca d'Italia, nel senso di parziale restituzione dei costi ed oneri iniziali secondo criteri diversi da quello del pro rata temporis lineare.

«La decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF, relatore Lapertosa, ripercorre l'iter logico della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia, richiamandone i passaggi fondamentali e quindi condivide che la Direttiva vada interpretata nel senso che tutti i costi del credito (iniziali e recurring) sono soggetti a riduzione in caso di estinzione anticipata spiega a Plus24 Luca Zitiello, managing partner di Zitiello e associati -. Riconosce che l'ABF, similmente ai giudici nazionali, è vincolato dalla decisione della Corte e, differentemente da quanto statuito dal Tribunale di Napoli, ribadendo il primato del diritto europeo, ritiene che la norma di attuazione nazionale (articolo 125 sexies Tub) debba essere letta in modo conforme alla sentenza della Corte, operando quindi nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche».

L'ABF affronta poi il problema della mancanza di un criterio di rimborsabilità dei costi up front. Mentre per i costi continuativi il criterio di rimborso pro rata temporis lineare è quello più logico (non pago ciò di cui non ho usufruito nel tempo mancante), per i costi istantanei vanno adottati criteri di restituzione più omogenei alla natura del costo iniziale da restituire.

«Il criterio viene così fornito in via giudiziale secondo equità e lo indica nella riduzione progressiva, ugualmente a quello che avviene per gli interessi corrispettivi», continua Zitiello.

Sì alla retroattività

Il Collegio riconosce anche un effetto retroattivo alla decisione della Corte e, come tale, applicabile a tutti i ricorsi pendenti, ma non a quelli già decisi sul punto specifico dall'Abf, ed ai nuovi che vengano proposti salvo la compiuta prescrizione. Ugualmente non ritiene ammissibile la proposizione di un nuovo ricorso in pendenza di un precedente ricorso che abbia ad oggetto i soli costi recurring.

Una decisione che va a favore dei consumatori nella vicenda del contenzioso nel settore del credito e della sentenza della Corte di Giustizia europea che sta da qualche mese turbando i sonni di finanziarie e banche. L'ABF va dunque in direzione decisamente opposta a quella della magistratura. Il Tribunale di Napoli, il primo ad affrontare la questione ha ritenuto infatti che la direttiva Ue 2008/48, così come interpretata dalla sentenza Lexitor, non abbia un'efficacia diretta nei rapporti tra privati (la cosiddetta efficacia orizzontale), bensì solo nei rapporti tra lo Stato ed i suoi cittadini (cosiddetta efficacia verticale).

A pronunciare la sentenza è stata la seconda sezione Civile del Tribunale di Napoli, più precisamente il giudice unico Ettore Pastore Alinante. La pronuncia numero 10.489 del 22 novembre 2019, che si occupa del contenzioso relativo a un mutuo, si esprime infatti anche circa l'applicabilità della Lexitor al

contenzioso italiano: «Con sentenza dell'11 settembre 2019 la Corte di Giustizia UE ha affermato che ove il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, la riduzione del costo totale del credito, a cui ha diritto (ex art. 16 direttiva Ue 2008/48, nonché ex articolo 125 sexies Tub), include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto – precisa la sentenza di Napoli –. Tuttavia tale sentenza interpreta la Direttiva Ue 2008/48, non l'articolo 125.2 Tub applicabile in questo caso, né l'articolo 126 sexies Tub che è stato utilizzato per interpretare l'articolo 125.2; non è stato dedotto che la direttiva Ue 2008/48 sia *self executing*, e non ne è stata chiesta l'applicazione diretta, e del resto non risulta che lo fosse, tanto che è stato necessario l'intervento interpretativo della Corte Ue; in ogni caso, salvo eccezioni che in questo caso non risultano ricorrere, una Direttiva non può essere immediatamente applicabile nei rapporti tra privati». Il tono del Giudice appare dunque abbastanza categorico.

L'ABF chiarisce i risarcimenti delle banche e delle finanziarie dopo Lexitor

Posted on 22 Dic 2019

Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario si è espresso sulla questione relativa alla riduzione del costo del credito a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, sollevatasi con la c.d. sentenza "Lexitor" della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Questo il principio di diritto formulato dalla "Corte di Cassazione" dell'ABF.

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".